

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 669-quater Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo [669-ter](#).

Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo [669-ter](#).

Il terzo comma dell'[articolo 669-ter](#) si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo [316](#) del codice di procedura penale.